



**COMUNE DI MONTECHIARUGOLO**  
**PROVINCIA DI PARMA**

COMUNE DI MONTECHIARUGOLO  
 Provincia di Parma

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 art. 18  
 sottoscritto BURANI SILVIA attesto che la  
 presente copia:

parziale,  totale, composta da  
 n. 15 fogli, è conforme all'originale.

Montechiarugolo 20/10/2010



Allegato  
 Rep. N.

Numero	Data
90	20/10/2010



Originale

**Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale**

Oggetto:

**MODIFICA DELL'ACCORDO CON I PRIVATI APPROVATO CON  
 DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 86 DEL 14/10/2010- PUA C7- IL  
 BORGO E NUOVA APPROVAZIONE DELLO STESSO**

L'anno duemiladieci addì venti del mese di Ottobre alle ore 20.00 nella sala  
 riunioni del Municipio.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge vigente è stata convocata la Giunta  
 Comunale alla quale sono intervenuti i Signori:

BURIOLA LUIGI	SI
SCALVENZI ANGELO	SI
CHIERICI ELENA	SI
GAMBETTI RENZO	SI
OLIVIERI MAURIZIO	SI
VIGNALI MARCO	NO
CALZOLARI IVAN	SI

Assiste il Segretario Comunale FILIPPI ROBERTA il quale provvede alla redazione  
 del presente verbale.

Il Sig. BURIOLA LUIGI, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza  
 dichiara aperta la seduta , per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

1914  
MAY 10  
1914






**COMUNE DI MONTECHIARUGOLO**  
PROVINCIA DI PARMA



OGGETTO: MODIFICA DELL'ACCORDO CON I PRIVATI APPROVATO CON  
DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 86 DEL 14/10/2010- PUA C7- IL BORGO E  
NUOVA APPROVAZIONE DELLO STESSO E NUOVA APPROVAZIONE



**LA GIUNTA COMUNALE**

**PREMESSO**

In data 14/10/2010 la Giunta comunale con atto n° 86 ha approvato il testo dell'accordo con i privati ex. art. 18 LR 20\2000 e dell'art. 11 L 241\90 smi da stipulare al fine di procedere con la variante urbanistica alla convenzione attuativa del PUA C7- Il Borgo in Basilicogiano per l'alienazione della superficie utile in cessione all'Ente.

**RITENUTO**

Di modificare il testo dell'accordo con i privati di cui in premessa relativa alle clausole penali;


**VISTO**

Il testo dell'accordo come modificato e allegato al presente atto.

**RITENUTO**

Di annullare l'approvazione dello schema di accordo come da delibera n. 86\2010, ferme restando le relative premesse deliberative, che ivi si intendono riprese integralmente e fedelmente





Ai fine di consentire una rapida stipulazione dell'accordo con i privati , di considerare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

#### RICHIAMATI

Visti gli allegati pareri prescritti dall' art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con votazione unanime e palese;





#### DELIBERA

- Di approvare il testo dell'Accordo con i privati di cui all'oggetto allegato alla presente deliberazione, annullando contestualmente l'approvazione dell'accordo allegato alla precedente delibera n. 86\2010;
- Di dare atto che le premesse deliberative di cui alla D.G. n. 86\2010 si intendono ivi riprese integralmente e fedelmente e che la sola modifica sostanziale effettuata con il presente atto riguarda la parte relativa alle clausole penali.

Con separata votazione unanime e palese il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.







**COMUNE DI MONTECHIARUGOLO**  
PROVINCIA DI PARMA

ALLEGATO

Il testo modificato è in carattere ~~barrate~~, il testo inserito è in carattere *corsivo*.

 Schema di Atto di Accordo ai sensi dell'articolo 11 della legge 07.08.1990 n. 241 e dell'articolo  
18 della legge regionale 24.03.2000 n. 20

a valere tra

Comune di Montechiarugolo, con sede in Montechiarugolo (PR) alla Piazza Rivasi n. 3, codice fiscale e partita iva 00232820340, agente in persona del Sindaco Luigi Buriola, nato a Montechiarugolo (PR) il 16.01.1965, nonché della Responsabile dell'Area per il Territorio e lo Sviluppo Economico, nominata con provvedimento sindacale in data \_\_\_\_\_, entrambi domiciliati per la carica presso la sede dell'Ente che rappresentano, i quali sottoscrivono il presente atto in virtù di deliberazione n. \_\_\_\_\_ approvata dalla Giunta Comunale in data \_\_\_\_\_, agli atti del Comune e da aversi qui per integralmente richiamata e trascritta,

e


il Sig. **Calestani Guglielmo**, con sede in \_\_\_\_\_ alla \_\_\_\_\_, codice fiscale e partita iva e iscrizione nel Registro delle Imprese \_\_\_\_\_, numero REA \_\_\_\_\_ agente in persona del Presidente e legale rappresentante \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente che rappresenta, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data \_\_\_\_\_, agli atti della società e da aversi qui per integralmente richiamata, il quale dichiara di intervenire esclusivamente nell'interesse della medesima ed in sua rappresentanza, nel seguito del presente atto indicata anche, per brevità, come "Soggetto Attuatore"

premesse

a) che il Soggetto Attuatore è proprietario, all'interno del comparto urbanistico denominato "C7-Il Borgo" in località Basilicogiano di Montechiarugolo, dei fabbricati denominati "ex farmacia";

b) che il comparto urbanistico "C7-Il Borgo" di cui al sopraesteso punto a) trova disciplina nella





scheda urbanistica di cui all'articolo 61 del RUE di Montechiarugolo, scheda ove si dispone,  
per quanto qui di interesse: "3. *Prescrizioni e vincoli di zona. Gli interventi edilizi ammessi sono subordinati alla formazione di Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica o privata in relazione alla specifica perimetrazione definita nella Tav. RUE 1.4 in scala 1:5.000 ... In sede di formazione della convenzione allegata allo strumento urbanistico attuativo tra le parti si dovranno definire le modalità di attuazione delle nuove SU conseguenti alle demolizioni dei fabbricati esistenti ubicati nel sub comparto posto a nord della nuova rotatoria e connessa viabilità prevista. Le SU di cui sopra, poiché conseguenti a demolizioni definite dal RUE vigente non sono comprese nelle SU ammesse per la Zona urbanistica C7, che restano definite in mq. 5.400. Inoltre queste ulteriori SU potranno essere attuate nella misura del loro 30% dal Comune, in relazione alle decisioni assunte dalla Giunta Comunale. Se il Comune non ritenesse di procedere direttamente o indirettamente alla loro attuazione dovranno essere convenzionati gli opportuni criteri compensativi"*;

- c) che con deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 15 ottobre 2008 l'Amministrazione Comunale ha impartito gli indirizzi per la predisposizione del piano urbanistico attuativo di iniziativa privata denominato C7-II Borgo in Basilicogiano al fine di determinare le scelte in capo all'Ente per la realizzazione della nuova viabilità con rotatoria sulla Via Parma e per la definizione delle volumetrie in cessione all'Ente previste dalla relativa norma di RUE;
- d) che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 21 aprile 2009 il Comune ai sensi degli articoli 31-35 della legge regionale 20/2000, ha approvato il progetto del PUA di iniziativa privata di cui al precedente punto c) unitamente allo schema di convenzione attuativa;
- e) che lo schema di convenzione attuativa approvato con la delibera di cui al sopraesteso punto d) disponeva, per quanto qui di interesse, all'articolo 9: "*Cessione all'ente del 30% della superficie utile edificabile derivante dalla demolizione del fabbricato dell'ex farmacia (ai sensi dell'art. 61, par. 3, comma 9 del RUE)". "L'Amministrazione e il Soggetto Attuatore convengono che, a semplice richiesta dell'Amministrazione, saranno formalizzati gli opportuni criteri compensativi a beneficio dell'Ente per la quota di Superficie utile prevista in cessione al Comune pari al 30% di quella complessiva esistente rilevata del fabbricato*

1900  
1901  
1902





**COMUNE DI MONTECHIARUGOLO**  
PROVINCIA DI PARMA

dell'ex - farmacia, ovvero di mq. 270,00, individuata dal progetto di piano in una parte del fabbricato del lotto n. 17, ad uso residenziale, in conformità a quanto disposto con deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 15.10.2007. Il valore della Su in cessione sarà determinato tramite perizia giurata da predisporre da parte di tecnico abilitato";

- f) che successivamente alla approvazione del PUA di cui al precedente punto d) il Soggetto Attuatore, ha rappresentato al Comune di non essere nella possibilità di ottemperare, nei termini temporali previsti nella convenzione approvata e sopra riportati, ad una parte degli impegni che dovrebbe assumersi con la stipula della convenzione urbanistica in conseguenza di un grave incidente occorsogli;
- g) che la Giunta Comunale, all'esito di intesa verbalmente raggiunta con il Soggetto Attuatore, ha sottoposto al Consiglio Comunale, tramite atto di Giunta n. 40 del 28.04.2010, una proposta di modifica dello schema di convenzione di cui al sopraesteso punto d), modifica che, per quanto qui di interesse, interviene sul testo dell'articolo 9 variandolo come segue: "*L'Amministrazione e il Soggetto Attuatore convengono entro 3 (tre) mesi dalla stipula della presente convenzione il soggetto attuatore cederà all'amministrazione la quota di Superficie utile prevista in cessione pari al 30% di quella complessiva esistente rilevata del fabbricato dell'ex farmacia, ovvero di mq. 270,00, individuata dal progetto di piano in una parte del fabbricato del lotto n. 17, ad uso residenziale, in conformità a quanto disposto con deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 15.10.2007. L'Amministrazione potrà procedere all'alienazione della superficie utile suddetta tramite la pubblicazione di un bando ad evidenza pubblica, nei termini stabiliti dalla normativa nazionale e regionale vigente al momento dell'alienazione. Il valore a base d'asta della suddetta superficie utile sarà da quantificarsi tramite perizia giurata di tecnico abilitato";*
- h) che il Consiglio Comunale di Montechiarugolo, con deliberazione n. 39 in data 18.05.2010, ha approvato la variante alla convenzione di cui al precedente punto g);
- i) che successivamente a detta approvazione, il Comune ha accertato, sulla base di perizia elaborata da un tecnico esterno inoltrata in data 30/06/2010 con prot. 7907, il valore commerciale di stima della potenzialità edificatoria di cui al sopraesteso punto i) al fine di



individuare la base per la procedura di incanto, perizia che conclude in complessivi euro 130.000,00 (centotrentamila/00);

- j) che il Soggetto Attuatore è ritornato sulle proprie precedenti determinazioni, evidenziando al Comune che l'alienazione a terzi delle potenzialità edificatoria di cui al precedente punto integra un potenziale elemento di perturbazione in ordine alla futura commercializzazione degli immobili da realizzarsi da parte del Soggetto Attuatore medesimo nel comparto, elemento a suo dire idoneo, specie in relazione alla attuale situazione di crisi congiunturale del mercato immobiliare, a pregiudicare l'equilibrio economico finanziario dell'operazione e, dunque, a sconsigliare l'effettiva attuazione del comparto medesimo;
- k) che il Soggetto Attuatore ha dichiarato, contestualmente, la disponibilità a mantenere la titolarità dell'intera potenzialità edificatoria derivante dalla demolizione del fabbricato denominato "ex farmacia", compensando l'Amministrazione attraverso la corresponsione di una somma equivalente al valore di stima della potenzialità edificatoria medesima di cui al sopraesteso punto i) aumentata di un importo pari a euro 5.000,00 (cinquemila/00);
- l) che la modifica dello schema convenzionale nel senso sopra prospettato è considerata dal Soggetto Attuatore elemento condizionante la sottoscrizione da parte sua della convenzione attuativa del computo C-7;
- m) che il Comune, preso atto della proposta formulata dal Soggetto Attuatore di cui ai precedenti punti da j) a l) ha dato luogo ad approfondimento tecnico giuridico in ordine alla sua praticabilità, acquisendo in merito, in data 22 settembre 2010 al n. 10992 prot., parere pro- veritate a firma dell'avv. Paolo Coli del Foro di Reggio Emilia, parere il cui contenuto ha da intendersi qui integralmente richiamato e che conclude individuando un percorso procedimentale idoneo a conseguire, in un contesto di conformità alle disposizioni normative e regolamentari, gli obiettivi di prioritario interesse pubblico connessi alla approvazione del PUA C-7 (sottoscrizione in tempi brevi della convenzione del PUA quale presupposto per la sua attuazione e per la realizzazione delle dotazioni territoriali ad essa attuazione connesse; percezione dei vantaggi economici e dotazionali connessi alla sottoscrizione della convenzione e all'attuazione del PUA) aderendo alle richieste da ultimo avanzate dal Soggetto Attuatore;

1954

3 1/2

1/2





**COMUNE DI MONTECHIARUGOLO**  
PROVINCIA DI PARMA


- n) che il Soggetto Attuatore si è dichiarato disposto ad impegnarsi alla corresponsione in favore del Comune, in luogo della proprietà della potenzialità edificatoria di cui al sopraesteso punto g), a titolo di misura compensativa ai sensi dell'articolo 61 delle NTA del PRG, la complessiva somma di euro 135.000,00 (centotrentacinquemila/00), importo superiore al valore commerciale di stima della medesima potenzialità edificatoria determinato ai sensi del sopraesteso punto i);
- o) che il Comune e il Soggetto Attuatore hanno concordemente reputato congruo il valore individuato al sopraesteso punto n) giungendo a condividere, sulla base dello stesso, all'esito di una trattativa che ha tenuto conto delle ordinarie dinamiche economiche, il contenuto dei reciproci impegni nei termini tutti definiti dal presente Atto di Accordo;
- p) che il Comune e il Soggetto Attuatore, all'esito del confronto aperto, nell'ambito degli incontri convocati ai sensi dell'articolo 11 comma 1 bis della legge 7.8.1990 n. 241, in merito alla possibile concreta definizione di dettaglio della proposta di cui ai sopraestesi punti da j) a l), hanno così effettuato le verifiche necessarie e condiviso i contenuti di un Atto di Accordo da stipulare tra loro, sia per quanto attiene il percorso procedimentale da seguire, sia per quanto attiene gli aspetti sostanziali dell'atto medesimo;
- q) che è pertanto intenzione del Comune e del Soggetto Attuatore disciplinare con il presente atto le condizioni tutte dell'accordo di cui al sopraesteso punto p);

tanto premesso, tra il Comune di Montechiarugolo e il Soggetto Attuatore, ai sensi dell'articolo 11 della legge 07.08.1990 n. 241 e dell'articolo 18 della legge regionale 24.03.2000 n. 20,

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**


**Articolo A - Conferma delle premesse.**

Le premesse formano parte integrante, sostanziale e costitutiva del presente atto, evidenziando le stesse, anche ai sensi dell'articolo 1362 del codice civile, la comune intenzione delle parti nella stipulazione del presente Atto di Accordo.





1. 22 1/2 1/2 1/2  
2. 22 1/2 1/2 1/2



  
Articolo B - Assunzione di obblighi inerenti la progettazione di variante allo strumento urbanistico preventivo le spese notarili e la registrazione del presente accordo. Assunzione di obbligo alla sottoscrizione della convenzione attuativa.

B1) Il Soggetto Attuatore si obbliga nei confronti del Comune, per sè per i propri aventi causa, qualsiasi titolo, con la sottoscrizione del presente atto di accordo, a finanziare, integralmente, a proprie spese, la predisposizione degli atti necessari alla approvazione di variante alla convenzione del Piano particolareggiato di iniziativa privata per la attuazione del comparto "C 7 Il Borgo", atti che verranno redatti su incarico del Comune in conformità e nel pieno rispetto, oltre che della prescrizioni degli strumenti di pianificazione urbanistica generale e delle disposizioni normative vigenti, delle prescrizioni e indicazioni di cui al presente articolo B e comunque cui al presente Atto di Accordo *sostenere le spese notarili e di registrazione del presente Accordo*. Il testo della convenzione per la attuazione del comparto C-7 che dovrà essere predisposto da parte del Comune quale elaborato costitutivo della variante di cui al presente comma B1, dovrà essere redatto riproducendo le clausole della convenzione approvata con la deliberazione di cui al punto h della premessa del presente atto con le variazioni e integrazioni di cui al comma B3 2 del presente articolo B.


B2) ~~Gli oneri tutti conseguenti alla predisposizione degli atti di cui al precedente comma B1 nonché degli ulteriori atti eventualmente necessari per addivenire alla definitiva approvazione della variante alla convenzione del Piano Particolareggiato di iniziativa privata del comparto "C 7 Il Borgo" verranno anticipati, ove necessario, dal Comune e verranno a questo integralmente rimborsati dal Soggetto Attuatore (che con la sottoscrizione del presente Atto di Accordo si obbliga in tal senso) a fronte della esibizione da parte del Comune di idonea documentazione attestante l'entità degli oneri sostenuta o da sostenersi per tale titolo.~~

~~Il pagamento delle somme di cui al presente comma B2 avverrà a semplice richiesta del Comune ed entro il termine di giorni 15 (quindici) decorrente dalla richiesta medesima.~~

~~Il Comune non avrà facoltà di inoltrare la richiesta di cui al presente comma B2 sino a quando non sarà approvata la variante alla convenzione di cui al presente articolo B.~~

B32) Il testo dell'articolo 9 della convenzione approvata con la deliberazione di cui al punto h della premessa del presente atto (nel seguito, per brevità, indicata anche come "Convenzione")

16/05/1951







**COMUNE DI MONTECHIARUGOLO**  
PROVINCIA DI PARMA



verrà sostituito dal testo seguente: "Art. 9. Attuazione degli obblighi di cui all'articolo 61 paragrafo 3 comma 9 del RUE inerenti la Superficie Utile derivante dalla demolizione del fabbricato dell'ex farmacia. L'Amministrazione da atto e dichiara, anche ai sensi dell'articolo 1286 codice civile, di non essere intenzionata a procedere, né direttamente né indirettamente, alla attuazione della Superficie Utile che l'articolo 61 paragrafo 3 comma 9 del RUE le riserva (ovverosia una Superficie Utile di mq. 270,00 pari al 30% di quella complessiva esistente rilevata del fabbricato dell'ex farmacia, individuata dal progetto di piano in una parte del fabbricato del lotto n. 17, ad uso residenziale, in conformità a quanto disposto con deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 15.10.2007), intendendo per contro valersi del diritto di ottenere, in luogo del trasferimento della proprietà di detta Superficie Utile, diversa utilità, in conformità a quanto previsto dall'articolo 61 paragrafo 3 comma 10 del RUE. Conseguentemente, con la sottoscrizione della presente Convenzione, il Soggetto Attuatore è obbligato a corrispondere al Comune, in un'unica soluzione e contestualmente alla sottoscrizione della convenzione medesima, la complessiva somma di euro 135.000,00 (centotrentacinquemila/00), somma che viene corrisposta dal Soggetto Attuatore in luogo del trasferimento al Comune della proprietà di mq. 270,00 (duecentosettanta) di Superficie Utile, adempiendo con ciò a quanto previsto dall'articolo 61 paragrafo 3 comma 9 e 10 del RUE. Le Parti danno atto e dichiarano che, con il pagamento della somma predetta, il Soggetto Attuatore sarà ad ogni effetto liberato, anche ai sensi dell'articolo 1285 codice civile, dall'obbligazione alternativa di cui all'articolo 61 paragrafo 3 comma 9 e 10 del RUE, avendo egli, mediante detto pagamento e soltanto in virtù di esso, adempiuto all'obbligazione predetta. Le Parti danno altresì atto e dichiarano che l'importo di cui sopra è stato determinato prendendo a base il valore derivante da una perizia di stima asseverata del valore commerciale dell'area, aumentato in conformità a quanto previsto da Atto di Accordo ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 20/2000 da esse Parti stipulato".

B43) Il Comune si impegna nei confronti del Soggetto Attuatore, con la sottoscrizione del presente Atto di Accordo, a predisporre gli atti di cui al sopraesteso comma B1 e ad avviare e concludere l'iter procedimentale per la approvazione della variante alla convenzione del







Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata "C-7 Il Borgo", entro il termine di giorni 45 (quarantacinque) decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente Atto di Accordo



**B54)** Il Soggetto Attuatore si obbliga nei confronti del Comune con la stipulazione del presente Atto di Accordo, a sottoscrivere l'atto convenzionale per la assunzione degli obblighi tutti inerenti e conseguenti l'attuazione del Piano Particolareggiato di iniziativa privata "C-7 Il Borgo" come variato all'esito del procedimento definito dal presente articolo B, secondo quanto previsto dalla vigente disciplina normativa, dagli strumenti di pianificazione urbanistica e dal presente Atto di Accordo, con particolare anche se non esclusivo riguardo al recepimento delle indicazioni tutte di cui al presente articolo B, entro e non oltre il termine di giorni 30 (trenta) decorrente dalla data di esecutività della delibera di approvazione della variante alla convenzione del Piano Particolareggiato "C-7 Il Borgo" di cui al presente articolo B.

#### **Articolo C – Conseguenze dell'inadempimento.**

Laddove il Soggetto Attuatore, verificatasi la condizione sospensiva di cui all'articolo B, non adempia alle obbligazioni ivi assunte, il Comune avrà facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria competente per ottenere l'accertamento dell'inadempimento e la condanna dell'inadempiente al risarcimento del danno, fermo restando quanto previsto al successivo articolo F.


#### **Articolo D – Oneri di inserimento di clausole.**

All'atto del primo trasferimento, ad opera del Soggetto Attuatore, della proprietà o comunque della facoltà di utilizzo degli immobili di cui al punto a) della premessa o di parte di essi nonché nei successivi atti di trasferimento degli immobili medesimi, dovranno essere inserite clausole, da riportare nella nota di trascrizione laddove l'atto vi sia soggetto, nelle quali l'acquirente, per sé e i suoi aventi causa, dichiarerà di ben conoscere ed accettare il presente Atto di Accordo e si impegnerà a rispettarli e ad eseguirlo in ogni sua parte.

Una volta che siano state adempiute da parte del Soggetto Attuatore o dei suoi aventi causa le obbligazioni di cui al sopraesteso articolo B, l'onere di inserimento di cui al presente articolo D si estinguerà ad ogni effetto.

#### **Articolo E – Successione nei rapporti giuridici.**







# COMUNE DI MONTECHIARUGOLO

PROVINCIA DI PARMA

In forza del trasferimento anche parziale della proprietà o della facoltà di utilizzo degli immobili di cui al sopraesteso articolo B, gli acquirenti e, successivamente, i loro aventi causa, subentreranno nella posizione giuridica del Soggetto Attuatore relativamente ai diritti, oneri e obblighi nascenti dalla presente Atto di Accordo.

## Articolo F - Clausola penale.

~~In ipotesi di inadempimento da parte del Soggetto Attuatore o dei suoi aventi causa degli obblighi posti a suo carico dall'articolo B del presente Atto di Accordo, il Soggetto Attuatore dovrà pagare al Comune, a titolo di penale ai sensi dell'art. 1382 c.c., una somma pari a euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_). O fidejussione E' fatto salvo il diritto del Comune di ottenere il risarcimento dell'eventuale maggiore danno, oltre che l'adempimento delle obbligazioni in conformità a quanto previsto al sopraesteso articolo C.~~

## Articolo G F - Registrazione. Spese e oneri fiscali.

Il presente accordo sarà registrato, integralmente nei suoi articoli.

I compensi, le spese, gli oneri, le competenze e gli onorari professionali per lo studio, elaborazione e redazione del presente atto saranno sostenuti integralmente dal Soggetto Attuatore. Le spese per la stipulazione mediante scrittura privata autenticata, per la registrazione e conseguenti tutte sono parimenti a carico del Soggetto Attuatore. All'uopo, il Soggetto Attuatore chiedono sin d'ora tutte le agevolazioni fiscali previste in materia.


## Articolo H G - Accettazione da parte del Comune.

Il Comune dichiara di accettare quanto sopra, salva e riservata ogni facoltà di legge in ordine alla istruttoria dei provvedimenti relativi all'adozione e approvazione della variante alle richieste di rilascio di titoli abilitativi nonché al rilascio dei medesimi titolo abilitativi.

Il presente Atto di Accordo costituirà parte integrante della variante alla convenzione del Piano Particolareggiato di cui al sopraesteso articolo B e sarà assoggettato alle forme di pubblicità previste per le delibere di approvazione delle varianti medesime.

L'efficacia del presente accordo è condizionata per il Comune alla conferma delle sue previsioni nella variante alla convenzione del Piano Particolareggiato "C-7 Il Borgo", in conformità a quanto previsto al sopraesteso articolo B.







Montechiarugolo, li

Comune di Montechiarugolo

Il Sindaco

(Luigi Buriola)

Società XY


Il Presidente e legale rappresentante


( )

Comune di Montechiarugolo

Il Responsabile del \_\_\_\_\_

( )







**COMUNE DI MONTECHIARUGOLO**  
 PROVINCIA DI PARMA

**PARERI DEI RESPONSABILI**

Vista la proposta di deliberazione ad oggetto : MODIFICA DELL'ACCORDO CON I PRIVATI APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 86 DEL 14/10/2010- PUA C7- IL BORGO

si esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, essendo conforme alle norme e alle regole tecniche che sovrintendono la specifica materia.


Addi, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DI AREA

*[Handwritten signature]*  
 \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

*[Handwritten signature]*  
 \_\_\_\_\_



Vista la predetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 :

parere favorevole anche in ordine alla copertura finanziaria

imputazione.....

parere sfavorevole poiché.....

atto non ha rilevanza contabile

Addi, *20/10/2010*  
 \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE  
 DEL SERVIZIO RAGIONERIA

*[Handwritten signature]*  
 \_\_\_\_\_


L'ISTRUTTORE PROPONENTE


\_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

*[Handwritten signature]*  
 \_\_\_\_\_








Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
BURIOLA LUIGI



IL SEGRETARIO COMUNALE  
FILIPPI ROBERTA



---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che il presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio del Comune il giorno 21/10/2010 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.124 comma 1^ D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

li, 21/10/2010

IL SEGRETARIO COMUNALE  
FILIPPI ROBERTA



---

---

**ESTREMI DI ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 21/10/2010 al giorno 05/11/2010 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.124, comma 1^ del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, senza reclami;
- È stata comunicata in elenco in data 21/10/2010 ai capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 comma 1° del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 con l'avvertenza che i relativi testi sono a disposizione presso l'ufficio segreteria;
- E' divenuta esecutiva a norma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000 il 31/10/2010 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° comma D.Lgs 267/2000)

Montechiarugolo, li

IL SEGRETARIO COMUNALE  
FILIPPI ROBERTA